



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 18/18

Lussemburgo, 22 febbraio 2018

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-632/16
Dyson Ltd, Dyson BV/BSH Home Appliances NV

L'avvocato generale Saugmandsgaard Øe propone alla Corte di statuire che i fornitori e i distributori di aspirapolvere non possono utilizzare etichette aggiuntive che riproducono o specificano le informazioni contenute nell'etichetta energetica prevista dal regolamento dell'Unione

Inoltre, la direttiva sulle pratiche commerciali sleali non si applica agli aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali disciplinati dal regolamento, dato che quest'ultimo non lascia alcun margine di manovra ai professionisti interessati

Dal 1° settembre 2014, su tutti gli aspirapolvere venduti nell'Unione europea deve essere apposta un'etichetta energetica secondo le modalità precisate dalla Commissione in un regolamento che integra la direttiva sull'etichettatura energetica¹. L'etichettatura ha in particolare lo scopo di informare i consumatori sul livello di efficienza energetica e sulle prestazioni di pulizia dell'aspirapolvere.

La società Dyson vende aspirapolvere che funzionano senza sacchetto per la polvere, mentre la società BSH vende aspirapolvere, con i marchi Siemens e Bosch, che funzionano nel modo classico con il sacchetto per la polvere.

La Dyson contesta l'etichettatura energetica degli aspirapolvere commercializzati dalla BSH. Tale etichettatura riflette i risultati delle prove di efficienza energetica eseguiti con un sacchetto vuoto, in conformità al regolamento. La Dyson ritiene che l'etichettatura energetica di questi aspirapolvere induca in errore il consumatore per il fatto che, in condizioni di uso normale, il sacchetto si riempie di polvere per cui i pori si ostruiscono e il motore deve sviluppare maggiore potenza per mantenere lo stesso potere aspirante. Inoltre, gli aspirapolvere commercializzati dalla Dyson, che funzionano senza sacchetto per la polvere, non sarebbero soggetti a questa perdita di efficienza energetica nelle normali condizioni d'uso².

La Dyson ha introdotto un'azione contro la BSH dinanzi al rechtbank van koophandel te Antwerpen (Tribunale del commercio di Anversa, Belgio). Quest'ultimo chiede alla Corte di giustizia se, alla luce della direttiva sulle pratiche commerciali sleali³, la BSH induca il consumatore in errore astenendosi dal menzionare che le prove sono state eseguite con un sacco per la polvere vuoto. Il rechtbank van koophandel te Antwerpen rileva peraltro che la BSH ha scrupolosamente rispettato le disposizioni del regolamento e si chiede se l'aggiunta di ulteriori informazioni sia compatibile con le disposizioni del regolamento relative al formato e al contenuto dell'etichetta.

¹ Regolamento delegato (UE) n. 665/2013, della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere (GU 2013 L, 192, pag.1).

² La Dyson ha proposto anche un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea nell'ambito del quale contesta la validità del regolamento (causa [T-544/13](#)). Dopo aver annullato la sentenza del Tribunale dell'11 novembre 2015 relativa a tale causa (v. anche comunicato stampa n. [133/15](#)), la Corte ha rinviato la causa al Tribunale ai fini del riesame (v. sentenza della Corte dell'11 maggio 2017, Dyson/Commissione, [C-44/16 P](#)). Il Tribunale non si è ancora pronunciato.

³ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005 L 149, pag. 22).

Nelle odierne conclusioni, **l'avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe considera che per quanto riguarda il formato e il contenuto dell'etichetta energetica, il regolamento non offre alcun margine di manovra ai produttori e ai rivenditori, cosicché questi ultimi non possono specificare le condizioni in cui sono state eseguite le prove che hanno determinato la classificazione energetica.**

L'avvocato generale rileva in proposito che l'uso dell'etichetta energetica è obbligatorio. Per di più, tale etichetta deve rispettare tutti i requisiti prescritti dal regolamento, per quanto riguarda sia il formato sia le informazioni che deve contenere. Secondo l'avvocato generale, con l'adozione del regolamento, il legislatore dell'Unione ha consapevolmente fatto una scelta sulle informazioni che devono essere comunicate ai consumatori con l'etichetta energetica. Ora, la metodologia utilizzata per misurare le prestazioni energetiche degli aspirapolvere non figura tra le informazioni considerate dal legislatore.

Inoltre, l'avvocato generale conclude che **il regolamento osta all'utilizzo di etichette aggiuntive che riproducano o specifichino le informazioni che figurano sull'etichetta energetica.** Egli constata che consentire l'utilizzo di tali etichette aggiuntive metterebbe in discussione lo scopo del regolamento, ossia uniformare le informazioni comunicate agli utilizzatori finali in relazione al consumo di energia e ad altre risorse essenziali. L'avvocato generale precisa, per contro, che tale interpretazione riguarda unicamente le informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. Considera pertanto che il regolamento non osta alla comunicazione di informazioni che non rientrano nel suo ambito di applicazione, quali, ad esempio, il prezzo di vendita, il luogo di fabbricazione o la durata della garanzia.

Per finire, l'avvocato generale esamina la questione se il fatto di utilizzare l'etichetta energetica in conformità al regolamento (vale a dire senza specificare le condizioni nelle quali sono state eseguite le prove) possa rappresentare un'omissione ingannevole ai sensi della direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

L'avvocato generale conclude che la direttiva non è applicabile agli aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali disciplinati dalle norme dell'Unione che non lasciano alcun margine di manovra ai professionisti interessati, come l'obbligo di utilizzare un'etichetta energetica precisa e il divieto di utilizzare etichette aggiuntive che riproducono o specificano le informazioni ivi contenute. Perciò, non è necessario, a suo avviso, verificare l'esistenza di un'omissione ingannevole ai sensi della direttiva.